

ASSOCIAZIONE

GENITORI SCUOLA AUDIOFONETICA - ONLUS

STATUTO

TITOLO I

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita l'Associazione, denominata Associazione Genitori Scuola **Audiofonetica - Onlus**, con sede legale a Brescia, Via Sant'Antonio n. 61 in seguito denominata Associazione.

L'Associazione assume nella propria denominazione, ai sensi e per gli effetti del D.lgs 4 dicembre 1997 n. 460, la qualifica di **Onlus** che, costituendo peculiare segno distintivo, viene inserita in ogni comunicazione.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Natura, statuto e regolamento

L'Associazione è indipendente da ogni movimento politico e **confessionale** nel rispetto dei valori sanciti dall'etica cristiana e non persegue fini di lucro.

Lo statuto costituisce la regola fondamentale dell'Associazione e vincola i soci alla sua osservanza.

Il presente statuto è modificabile da parte di apposita assemblea straordinaria nei termini definiti dai successivi artt. 12 e 14.

TITOLO II - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 3 - Scopi e finalità

L'Associazione opera nel settore dell'istruzione ed ha per scopo l'attuazione, di iniziative volte a favorire l'integrazione nella scuola dei bambini **audiolesi**

frequentanti l'Istituto **Canossiano** Scuola **Audiofonetica** nonchè l'attuazione di progetti ed iniziative proposte dalla Scuola **Audiofonetica**.

A tal fine l'Associazione può promuovere, organizzare, sostenere e finanziare iniziative a carattere di solidarietà, logistico - organizzative, **psicopedagogiche**, didattiche, sempre in coerenza al progetto di integrazione attuato dallo stesso Istituto a favore dei bambini sordi che lo frequentano o ne sono seguiti.

Inoltre l'Associazione può stipulare, con Enti pubblici e/o privati, convenzioni, contratti e protocolli d'intesa nell'ambito dei propri scopi statutari.

Art. 4 - Attività istituzionali

Per realizzare lo scopo prefissato e nell'intento di agire in conformità allo scopo di cui al precedente articolo l'Associazione pone in essere le seguenti attività:

- iniziative volte all'ottenimento di fondi e di donazioni;
- realizzazione e sostegno di progetti di integrazione dei bambini **audiolesi** della Scuola **Audiofonetica** nel contesto scolastico e della vita sociale;
- realizzazione di opuscoli, periodici, strumenti multimediali che informino e promuovano le iniziative della Scuola **Audiofonetica** e dell'Associazione;
- iniziative culturali e/o di formazione inerenti gli aspetti della **sordità** e dell'integrazione rivolte ai genitori e/o agli alunni della Scuola **Audiofonetica**;
- richiesta di contributi, finanziamenti e sovvenzioni a enti pubblici e/o privati;
- organizzazione, finanziamento e supporto di attività logistiche e servizi di ausilio relativi alle iniziative della Scuola **Audiofonetica**;

- promozione e sviluppo di scambi culturali con altre scuole che si occupano di sordità.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite l'opera di volontariato dei propri aderenti, anche in collaborazione con altre associazioni di volontariato e/o persone esterne all'Associazione in possesso dei requisiti di autorevolezza necessari al perseguimento degli scopi sociali.

TITOLO III - I SOCI

Art. 5 - Ammissione dei Soci

L'associazione si compone dei genitori degli alunni che frequentano la Scuola Audiofonetica.

L'ammissione dei soci avviene su domanda scritta degli interessati ed è a tempo indeterminato. Nella domanda il richiedente deve dichiarare di condividere le finalità che l'Associazione si propone, l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e regolamenti e di essere a piena conoscenza delle deliberazioni già adottate dagli organi dell'Associazione nonché di accettarle nella loro integrità.

L'accettazione della domanda per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo; questo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

Non possono essere previsti soci temporanei per la partecipazione alla vita associativa, fermo restando il loro diritto di recesso.

Il socio ammesso dovrà versare una quota che andrà ad aumentare il fondo di dotazione della **Onlus** determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Diritti e doveri dei Soci.

I soci dell'associazione hanno il diritto di:

- partecipare con diritto di voto alle assemblee ordinarie e straordinarie;
- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- accedere alle cariche associative;
- informazione e controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto e disciplinate dal regolamento.

I soci dell'associazione sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, eventuali regolamenti e deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere il proprio servizio nell'ambito dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- versare la quota associativa annuale.

Art. 7 - Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- per recesso, tramite comunicazione scritta, la quale può essere notificata in qualsiasi momento e non esonera comunque il socio dagli impegni e dalle obbligazioni prese all'atto della nomina. Tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio ha ricevuto la notifica della volontà di recesso;
- per decadenza, nel caso in cui venga a mancare uno dei requisiti per cui

l'associato è stato ammesso;

- per esclusione, con delibera del Consiglio Direttivo.

Sono considerate cause di esclusione dell'associato:

una condotta morale che arrechi **discredito** all'Associazione e nocimento all'immagine della stessa, o gravi motivi di indisciplina ed indegnità da chiunque accertate;

l'aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto e alle delibere degli organi dell'Associazione;

non aver adempiuto alle obbligazioni assunte;

non trovarsi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Nel caso in cui il socio escluso non **condivida** le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio dei Probiviri di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso;

- per decesso.

Il ritardato pagamento dei contributi associativi protrattosi per oltre quaranta giorni dalla scadenza **prestabilita** determina automaticamente la perdita della qualifica di socio, senza che occorra a riguardo una pronuncia del Consiglio Direttivo.

Il socio dimissionario, decaduto o escluso non può rivendicare alcun diritto sulle quote associative versate.

Art. 8 - Gratuità delle prestazioni e rimborso spese

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

Possono essere rimborsate dall'Associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo, le spese effettivamente sostenute per le attività prestate e deliberate dal Consiglio stesso.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9 - Indicazione degli organi

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- 4) il Tesoriere;
- 5) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 6) il Collegio dei Probiviri.

L'esercizio delle cariche sociali è a titolo gratuito.

Art. 10 - Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione in regola con i versamenti delle quote sociali ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto e in particolare hanno il diritto di votare e di essere votati nella costituzione degli organi dell'Associazione.

Hanno diritto di voto ma non possono essere votati gli associati che abbiano un rapporto diretto di lavoro o di consulenza con la Scuola **Audiofonetica**, tale divieto permane per tutto il periodo di vigenza di tale conflitto.

L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo (entro il 30 novembre).

Essa inoltre:

- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proviviri e nomina altresì al suo interno un segretario;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio consuntivo;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- delibera sulla ratifica di convenzioni con Enti pubblici e privati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con la maggioranza dei voti espressi; è ammesso l'intervento per delega da conferirsi esclusivamente per iscritto ad altro socio, ma è vietato il cumulo delle deleghe.

Presiede l'Assemblea il Presidente dell'Associazione e in sua assenza il Vice

Presidente o altra persona designata dall'Assemblea.

L'Assemblea può essere convocata:

- dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno;
- per decisione del Consiglio Direttivo;
- su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci;
- su richiesta del Collegio dei Revisori.

L'Assemblea è convocata, nel periodo scolastico, con preavviso di almeno dieci giorni da affiggersi nei locali della Scuola **Audiofonetica**, che deve contenere l'ordine del giorno e nei restanti periodi almeno 10 (dieci) giorni prima mediante convocazione spedita a mezzo di corrispondenza e/o mezzi tecnologici quali: fax, **sms** o e-mail, contenente, tra l'altro, l'ordine del giorno.

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e in seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea Ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

Il Presidente dell'Associazione, di volta in volta, stabilirà se il voto dovrà essere palese o segreto e le modalità di attuazione della votazione.

L'Assemblea in sede Straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno tre quarti dei soci.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi e ad essa è riservata la

competenza sulle seguenti materie:

- scioglimento dell'Associazione;
- trasferimento della sede dell'Associazione;
- modifica dello Statuto.

Gli argomenti trattati e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, redatto a cura del segretario e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto l'Assemblea.

Il registro dei verbali è tenuto agli atti ed ogni aderente ne ha diritto alla consultazione, previa richiesta scritta.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 9 (nove) membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente, ed il Tesoriere, ad un massimo di 13 (tredici) membri.

L'assemblea elegge i 13 (tredici) membri del Consiglio Direttivo scegliendo 5 (cinque) soci tra gli eletti come Rappresentanti dei Genitori all'interno del Consiglio di Istituto e 8 (otto) tra gli altri soci aventi diritto. Qualora le **candidature** tra i soci eletti come rappresentanti dei genitori all'interno del Consiglio di Istituto siano inferiori a 5 (cinque), la differenza sarà colmata con l'elezione di soci scelti tra gli altri genitori fino alla concorrenza dei complessivi 13 (tredici) membri, ovvero di un minimo di 9 (nove) nel caso non siano presenti sufficienti **candidature**.

Data la natura dell'Associazione, il 50% (cinquanta per cento) dei membri del Consiglio Direttivo deve essere scelto tra i soci genitori di bambini sordi; in

mancanza di un numero sufficiente di candidati da differenza sarà colmata scegliendo tra gli altri soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni a far data dall'elezione dei membri del Comitato dei Genitori della Scuola **Audiofonetica**; i membri sono rieleggibili negli stessi termini tempo per tempo previsti per l'elezione dei membri del Consiglio di Istituto della Scuola **Audiofonetica**.

Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso, delle spese documentate sostenute per ragione dell'ufficio ricoperto.

Nel caso di dimissioni di uno dei membri appartenenti di diritto al Consiglio Direttivo in quanto membro del Consiglio di Istituto, verrà **cooptato** il primo dei soci non eletti nel Consiglio di Istituto ed in mancanza sarà **cooptato** il primo dei soci non eletti dall'Assemblea. L'assemblea alla prima occasione utile provvederà alla nomina del nuovo consigliere che resterà in carica fino alla fine del triennio.

Valgano per il Consiglio Direttivo le norme stabilite dall'art. 10 - perdita della qualifica di socio.

Il nuovo membro del Consiglio Direttivo eserciterà le sue funzioni per tutto il periodo nel quale sarebbe rimasto in carica il membro decaduto.

In ogni caso se per decadenza, dimissioni o per qualunque altra ragione venga meno la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, questa dovrà essere **ricomposta** nei sessanta giorni successivi.

Nel caso in cui entro tale termine la maggioranza del Consiglio non fosse **ricomposta**, il Presidente o in sua assenza il Vice Presidente, convocherà senza

indugio l'Assemblea per le necessarie decisioni.

Il Consiglio Direttivo delibera su tutti i provvedimenti che ritiene opportuno per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Il primo Consiglio Direttivo sarà designato nell'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) convocare l'Assemblea e deliberare sull'ammissione ed esclusione dei soci;
- b) regolare ed organizzare le attività sociali, determinare gli importi delle quote di ammissione in modo che queste non rappresentino ostacoli o discriminanti economiche per l'accesso di alcun socio;
- c) provvedere alla gestione ed all'amministrazione del patrimonio con poteri di ordinaria amministrazione;
- d) provvedere al proprio interno alla nomina del Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario del Consiglio Direttivo;
- e) dichiarare i consiglieri **decaduti**, quando mancano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio: essi potranno essere sostituiti con altri soci che seguivano nella graduatoria delle elezioni;
- f) predisporre il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) convocare l'assemblea di fine mandato per il rinnovo delle cariche sociali.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

La convocazione è effettuata con le stesse modalità dell'assemblea.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice ed in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Delle adunanze è redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, da trascrizioni sul libro dei verbali del Consiglio Direttivo, conservato presso la sede sociale.

Art. 12 - Il Presidente

Al Presidente dell'Associazione, nominato possibilmente tra i soci genitori di un alunno/a sordo/a membri del Consiglio Direttivo, spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte a terzi ed anche in giudizio.

Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione solo a membri del Consiglio stesso.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.

In casi eccezionali il Presidente può convocare, con preavviso di sole 24 (ventiquattro) ore, il Consiglio Direttivo per assumere tutte le deliberazioni di necessità e urgenza.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente e la persona nominata tesoriere possono congiuntamente aprire conti bancari e postali a nome dell'Associazione e operare su di essi con firma congiunta o disgiunta in attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo; possono inoltre disgiuntamente riscuotere somme.

Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 13 - Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto consuntivo, **accompagnandolo** da idonea relazione contabile.

Art. 14 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo) nominati dall'assemblea tra i soci, oppure anche tra esterni, tenendo conto della loro competenza.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di consigliere.

Per la durata in carica e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.

I Revisori dei Conti:

- curano la tenuta del libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti;
- partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo con facoltà di parola, ma senza diritto di voto;
- verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri;
- esprimono il loro parere sul rendiconto consuntivo.

Art. 15 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri nominati dall'Assemblea in concomitanza alla nomina del Consiglio Direttivo e durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili e non hanno diritto a retribuzione.

In caso di cessazione di uno dei probiviri nel corso dell'esercizio sociale, provvede alla sua **cooptazione** il Consiglio Direttivo fino alla successiva Assemblea.

L'Associazione e gli associati sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardano l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamenti o derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi sociali competenti. Rientrano nella competenza del Collegio dei Probiviri le decisioni sulla legittimità del recesso, della esclusione e di qualunque altra controversia rimessa da parte del Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei soci.

Il ricorso ai probiviri deve essere proposto a pena di decadenza nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia.

I probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni

formalità.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definite, salvo i casi per i quali la legge ne consenta l'impugnazione davanti all'autorità giudiziaria. L'impugnazione in questi casi deve essere proposta a pena di decadenza, non oltre 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della decisione.

TITOLO V - PATRIMONIO BILANCIO E LIBRI

Art. 16 - Patrimonio, risorse economiche ed esercizio

Il patrimonio è costituito da:

- beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 17 - Bilancio consuntivo e preventivo

Il bilancio consuntivo è redatto dal Tesoriere, sotto la responsabilità del

Presidente, ed è approvato dall'Assemblea entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio contiene le singole voci di entrata e di uscita relative all'esercizio annuale, che comprende le attività tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione a disposizione di tutti i soci che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Il bilancio preventivo è elaborato dal Consiglio Direttivo e contiene, suddivise in singole voci, le previsioni delle entrate e delle uscite relative all'esercizio annuale successivo.

Art. 18 - Divieto di distribuzione degli utili

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che le destinazioni o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e complementari.

Art. 19 - Libri sociali

Oltre la tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene il libro cassa, i libri delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Consiglio dei Revisori dei Conti e il libro degli aderenti all'Associazione.

TITOLO VI - NORME FINALI

Art. 20 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale straordinaria che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione, ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Associazioni non **lucrative** aventi finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diverse destinazioni imposte dalla legge.

Art. 21 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di controversia tra gli associati, sarà rimessa al giudizio del Collegio dei Probiviri che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, così come previsto dal presente statuto.

Art. 22 - Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, valgono le norme di Legge vigenti in materia.

IN DEROGA A QUANTO INDICATO NELLO STATUTO I PRIMI ORGANI NOMINATI IN SEDE DI COSTITUZIONE RIMARRANNO IN CARICA SOLO FINO AL 31 MARZO 2006.

F.to BIGNETTI FRANCESCO

F.to FERRARI ALBERTO

F.to LUCIANO GARBELLI

F.to RICCARDO GHIDONI

F.to CLAUDIO PERILLI

F.to CONZADORI MARIA TERESA

F.to ZIZIOLI ELIDE

F.to TORESINI VITTORIO

F.to VALERIA RAGUSA

F.to STEFANIA PLUDA

F.to GIOVANNI ALIPRANDI

F.to NUNZIA POLIZZI

F.to ADRIANA MONTINI

F.to MANNARINO VINCENZO

F.to CATERINA ZILIANI

F.to AUSILIA MARIA MANGANONI

F.to ZAMMARCHI PAOLO

F.to GIOVANNA FONTANI

F.to SQUASSINA ANTONELLA

F.to TIZIANA PISCOPIELLO

F.to SQUASSINA ROSSELLA

F.to LAURA CORRADINI

F.to LUIGI MAZZOLA PANCIERA DI ZOPPOLA BONA NOTAIO